



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°301 del 21/02/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ATZORI FEDERICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 C5 DEL 5/02/2020
(Gara: ATL TORMARANCIA C5 – VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL dell'1/02/2020 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.289 del 14/02/2020

L'ASD Virtus Anguillara Futsal impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Atzori Federico per quattro gare per aver, dopo la notifica del provvedimento di espulsione per condotta violenta ai danni di un calciatore avversario, rivolto ripetutamente all'arbitro espressioni gravemente offensive e colpito con un calcio un pannello di plastica infrangendolo.

A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società riconosceva che il calciatore avesse proferito frasi irruguardose nei confronti del direttore di gara ma non ingiuriose e pertanto chiedeva una diminuzione della sanzione.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società ricorrente, ritiene che non ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del rapporto arbitrale che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c.g.s.), emerge che al 30° minuto della

seconda frazione di gioco il calciatore Aztori Federico, veniva espulso per condotta violenta ai danni di un calciatore avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto rivolgeva, reiteratamente, frasi ingiuriose ed offensive all'indirizzo dell'arbitro; contemporaneamente, uscendo dal terreno di gioco, colpiva con un violento calcio un pannello di plexigas collocato ai bordi del campo di gioco, frantumandolo in più parti; reiterava le offese all'arbitro, anche, al termine della gara.

Alla luce di ciò, la sanzione irrogata dal giudice di primo grado appare congrua, mentre non hanno fondamento le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente nella propria memoria difensiva. Pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Esposito

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. LUCKY JUNIOR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.260 LND DEL 30/01/2020 (Gara: LUCKY JUNIOR – REAL MARINO del 26/01/2020 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.289 del 14/02/2020

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini, la società Lucky Junior impugnava le decisioni del competente Giudice Sportivo, che aveva irrogato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Assume la reclamante che l'Arbitro della Gara aveva sospeso l'incontro a seguito di incidenti verificatisi in campo ed in tribuna che avevano visto dapprima il calciatore Leonardo Tuzi della società Real Marino, espulso, sferrare un calcio all'altezza della spalla del direttore di gara attingendolo di striscio, poi un sostenitore della stessa società colpire con un pugno al volto il padre del proprio calciatore Cesaretti il quale si spostava verso la rete di recinzione, aggrappandosi alla stessa, per sincerarsi delle condizioni del padre e veniva a diverbio con i tifosi avversari e veniva quindi espulso e quindi l'Arbitro decretare anticipatamente la fine dell'incontro.

Assumeva altresì che l'Arbitro aveva riconsegnato al termine dell'incontro la distinta di gara contenente i provvedimenti disciplinari adottati a carico del Cesaretti, espulsione, e di altri quattro calciatori, ammonizione.

Lamentava che, invece, nel referto di gara l'Arbitro aveva inserito l'espulsione di altri quattro giocatori e precisamente il n. 13 Cammarata Andrea, 25 Betti Leonardo, 99 Frau Alessandro e 9 Di Tommaso Luca, poi corretto quest'ultimo con successivo supplemento con il numero 69 Maggi Daniele, ai quali non solo non aveva mostrato il cartellino rosso, ma la cui espulsione non era stata comunicata né al capitano né al dirigente accompagnatore, né appunto inserita nella distinta di gara consegnata al proprio dirigente a fine gara.

Richiedeva quindi la revisione della decisione impugnata con l'attribuzione della vittoria per 3 a 0 od, in subordine, l'irrogazione della perdita della gara ad entrambe le società.

Dalla lettura degli atti e del reclamo ritiene la Corte che emergano effettivamente delle incongruenze la più macroscopica delle quali è data dalla totale omissione delle espulsioni ulteriori, rispetto a quella del calciatore Cesaretti, comminate in unico contesto al 39' del secondo tempo, a carico di quattro calciatori della reclamante.

Infatti non è ben comprensibile perché l'Arbitro abbia totalmente omesso di comunicare tale provvedimento disciplinare, che ha dato luogo alla sospensione anticipata dell'incontro, al capitano della squadra od al dirigente accompagnatore od, infine, non l'abbia nemmeno riportate nella distinta di gara consegnata al dirigente accompagnatore della reclamante al termine dell'incontro, nell'apposita sezione prevista nella distinta stessa.

Se si può spiegare ed è anzi non infrequente che l'Arbitro in determinate circostanze, all'atto della sospensione di una gara, non palesi con il cartellino rosso le espulsioni comminate, per tutelare la propria ed altrui incolumità e per non esacerbare ulteriormente situazioni già pericolose, non si comprende perché, una volta sospesa la gara e guadagnati gli spogliatoi, trascorso un apprezzabile lasso di tempo l'Arbitro abbia omesso di riportare le sue decisioni nella distinta consegnata alla squadra e non abbia sentito il dovere di esplicitare le sue decisioni disciplinari al dirigente che si era portato in loco per ritirare i documenti d'identità ed appunto la distinta.

Comportamento tanto più anomalo se si consideri che i calciatori in questione, considerati espulsi dal campo dall'Arbitro, avrebbero dovuto scontare una giornata di squalifica per

automatismo, senza aver avuto alcuna contezza di tale decisione disciplinare e con il rischio che, in caso di gare da disputare prima dell'emissione del comunicato, avrebbero partecipato alla gara in posizione irregolare.

Ciò detto appare necessario che sugli avvenimenti indaghi la Procura Federale, a cui vanno trasmessi gli atti, per verificare:

a) l'esatta dinamica degli occorsi;

b) se effettivamente i calciatori indicati dall'Arbitro come espulsi dal campo abbiano messo in atto i comportamenti loro addebitati e riportati nel referto,

c) quali siano stati i motivi per cui l'Arbitro non abbia inserito nel rapportino di fine gara il nominativo dei quattro calciatori ulteriormente espulsi, oltre al nominativo del Cesaretti che ha invece regolarmente inserito.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 21 febbraio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli